



SCUOLA TRASPORTI E MATERIALI
Sezione Trasporti e RSOM



GESTIONE AMBIENTALE (parte II)

Relatore: Ten. Col. Luca SEGATTI

Correlatrice: Sold. Francesca SPOSATO

ROMA, 12 marzo 2021



Agenda

- ✓ Concetti introduttivi;
- ✓ Riferimenti normativi;
- ✓ Il concetto di gestione dei rifiuti;
- ✓ Definizioni e classificazioni
- ✓ Stoccaggio e trasporto.
- ✓ Discussione e approfondimento

ALCUNE CONSEGUENZE INTRODUZIONE CLP

**NUOVA SEGNALETICA DI
PERICOLO**

NUOVE SDS

FORMAZIONE E INFORMAZIONE

AGGIORNAMENTO DVR

Schede di sicurezza

OGNI SOSTANZA O PREPARATO PRESENTE PRESSO L'ENTE DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE ACCOMPAGNATO DA UNA SCHEDA DI SICUREZZA aggiornata, in lingua italiana, fornita gratuitamente e preventivamente dal fabbricante, o dall'importatore o dal distributore su supporto cartaceo o magnetico. L'aggiornamento deve essere fatto ogni qualvolta intervengono nuove e rilevanti informazioni che riguardano la sicurezza e la tutela della salute e dell'ambiente.



The image shows a sample Safety Data Sheet (SDS) for Ecofuel SpA. The document is titled 'Ecofuel SpA Scheda Dati di Sicurezza' and includes the ENI logo. It is a GHS-compliant document. Key sections visible include: 'Identificazione del prodotto' (Product Identification) with details like 'MITRACOL' and 'CEN 306-014'; 'Pericoli' (Hazards) with H and P statements; 'Precauzioni' (Precautions) with P statements; 'Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza' (Information on the provider of the safety data sheet); and 'Informazioni e-mail' (Email information) with the website 'Ecofuel SpA' and a contact number.

Schede di sicurezza

• **La scheda informativa di sicurezza deve riportare le seguenti voci obbligatorie:**

- 1. Elementi identificativi della sostanza o del preparato e della società/impresa;** devono essere indicati gli elementi indicatori della sostanza o del preparato e il nome, l'indirizzo e il numero di telefono dell'entità giuridica responsabile dell'immissione sul mercato.
- 2. Indicazione dei pericoli;** informazioni sintetiche dei rischi che presenta la sostanza o il preparato
- 3. Composizione/informazione sugli ingredienti;** devono essere citate le sostanze classificate pericolose per la salute e le sostanze che, pur non essendo classificate hanno limiti di concentrazione
- 4. Misure di pronto soccorso;** si dovranno specificare, per le possibili vie di esposizione, le azioni immediato soccorso da portare all'infortunato

Schede di sicurezza

5. **Misure antincendio;** le indicazioni da fornire dovranno mettere in grado, chi deve intervenire in caso d'incendio, di effettuare l'operazione in modo corretto e sicuro. Dovranno essere evidenziati i mezzi estinguenti che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza
6. **Misure in caso di fuoriuscita accidentale;** devono essere indicate le informazioni utili per l'utilizzatore inerenti le precauzioni individuali, ambientali e i metodi di pulizia e raccolta da adottare, con particolare enfasi quando si tratta di misure che si differenziano dalle normali buone pratiche operative
7. **Manipolazione e stoccaggio;** devono essere fornite le precauzioni di tipo impiantistico e procedurale da adottare per una manipolazione sicura del prodotto e le condizioni da attuare per assicurare lo stoccaggio in sicurezza del prodotto

Schede di sicurezza

- 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale;** devono essere indicate le informazioni di natura tecnica da attuare per evitare l'esposizione, la natura dei mezzi protettivi da utilizzare, le misure di igiene specifiche, eventuali parametri di controllo dei componenti, quali: limiti di esposizione, standard, biologici, ecc.
- 9. Proprietà fisiche e chimiche;** devono essere forniti dati quali: aspetto e odore, pH, il punto di ebollizione, ecc. e se opportuno, corredati con l'unità di misura e/o il metodo usato per la determinazione.
- 10. Stabilità e reattività;** devono essere indicate le condizioni ed i materiali che potrebbero causare una reazione pericolosa, evidenziando le sostanze pericolose che potrebbero essere prodotte in quantità significativa a seguito della decomposizione.

Schede di sicurezza

- 11. Informazioni tossicologiche;** deve essere riportata una descrizione degli effetti sulla salute che può comportare l'esposizione al preparato, indicando le possibili vie di assunzione e specificando quali possono essere gli effetti acuti e ritardati con relativa sintomatologia
- 12. Informazioni ecologiche;** devono essere identificati gli effetti, il comportamento e la trasformazione nell'ambiente della sostanza o del preparato a seconda della loro natura e dei relativi metodi di utilizzazione ragionevolmente prevedibili.
- 13. Considerazioni sullo smaltimento;** devono essere fornite informazioni sulle modalità di manipolazione e smaltimento dei residui, derivati sia dall'eccedenza del prodotto tal quale non utilizzato di cui ci si debba disfare, sia dall'utilizzazione prevedibile dello stesso

Schede di sicurezza

- 14. Informazioni sul trasporto;** dovranno essere citate le varie codifiche per i diversi tipi di trasporto (ADR, RID, ecc.)
- 15. Informazioni sulla regolamentazione;** devono essere riportate le informazioni che figurano sull'etichetta, devono inoltre essere indicate le disposizioni comunitarie (e le norme nazionali di recepimento)
- 16. Altre informazioni;** potranno essere riportate informazioni ritenute di interesse, non riprese da altri punti.



Schede di sicurezza

•DM 07/09/2002:

- **La scheda viene fornita anche per prodotti non pericolosi ma contenenti una percentuale di almeno una sostanza pericolosa superiore a:**
 - **0,2 % in volume per i preparati gassosi**
 - **1% in volume per i rimanenti**
- **La scheda di sicurezza deve essere fornita anche per i fitofarmaci e i biocidi**
- **La scheda dati di sicurezza deve essere preparata da un tecnico competente**

Nota - È richiesta una scheda dati di sicurezza anche per alcuni tipi di sostanze e preparati (ad esempio metalli in forma massiva, leghe, gas compressi ecc.) di cui ai capitoli 8 e 9 dell'allegato VI del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997, e successivi aggiornamenti, per cui sono previste deroghe dall'etichettatura.

SCHEDA DI SICUREZZA

SINTESI PRINCIPALI INFORMAZIONI

- **DATA AGGIORNAMENTO DELLA SCHEDA**
- **16 PUNTI SECONDO QUANTO PREVISTO ART. 31 e ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO REACH e del REGOLAMENTO 453/10**
- **DEVE ESSERE SCRITTA IN LINGUA ITALIANA DEVE ESSERE FORNITA GRATUITAMENTE SU SUPPORTO CARTACEO O INFORMATICO**
- **DEVE ESSERE RESA DISPONIBILE AL PERSONALE UTILIZZATORE**



Il 26/09/2020 entra in vigore il Decreto Legislativo 116/2020 concernente l'“Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” il quale va a modificare il Testo Unico Ambientale (Decreto Legislativo 152/2006) ridisegnando le regole sui rifiuti in attuazione delle direttive Ue meglio note come “Pacchetto Economia Circolare”.

Vi sono introdotte misure che prevedono obblighi immediati, mentre altre entreranno in vigore successivamente.



E' stata ampliata la platea dei soggetti sottoposti al "regime di responsabilità estesa dei produttori di prodotti". Lo sviluppo della responsabilità estesa dei produttori di beni rappresenta uno strumento cardine per realizzare la transizione delle imprese verso l'economia circolare, obiettivo primario che si sono poste le direttive comunitarie, recepite mediante diversi Decreti Legislativi tra cui il n.116/2020.

I regimi di responsabilità estesa dovranno essere definiti con appositi decreti ministeriali, anche su proposta dei soggetti interessati. In particolare, questi regolamenti definiranno anche tutte le procedure per la gestione dell'intera filiera dei prodotti dismessi.



Sarà soggetto a tale regime qualunque persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti. A tale scopo, presso il Ministero dell'Ambiente **verrà istituito il "Registro nazionale dei produttori"**: per il mantenimento di tali regimi e del Registro verrà previsto il versamento di un contributo ambientale e precisati i relativi criteri di calcolo.



Sistema di
tracciabilità dei
rifiuti

Registro elettronico
nazionale (REN)

Certifico S.r.l. - IT

Sono comunque esclusi dall'applicazione del contributo i soggetti che rientrano nelle filiere di gestione dei veicoli fuori uso, di pile e accumulatori, nonché dei Raee, in quanto sono comunque fatte salve le responsabilità per la gestione dei rifiuti e le norme esistenti per specifici flussi di rifiuti e prodotti specifici. Pertanto, le norme speciali su RAEE e pile/accumulatori, rifiuti sanitari, veicoli fuori uso restano in vigore, ma si devono coordinare con queste nuove disposizioni.

Tra i vari requisiti a cui devono rispondere i regimi di responsabilità estesa, segnaliamo il fatto che devono garantire una copertura geografica corrispondente a quella di distribuzione dei prodotti.



D.Lgs. 152/06 ART. 183, c. , lett. a

DEFINIZIONE DI RIFIUTO

**“qualsiasi sostanza od oggetto di cui
il detentore si disfi o abbia
l'intenzione o abbia l'obbligo di
disfarsi”**



D.Lgs. 152/06, art. 184, c. 2

Sono RIFIUTI URBANI:

- a) rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dell'art. 198, comma 2, lettera g),
- c) rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle riserve dei corsi d'acqua;
- e) rifiuti vegetali provenienti dalle zone verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali;
- f) rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e);

D.Lgs. 152/06, art. 184, c. 3

Sono RIFIUTI SPECIALI:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 186;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, comma 1, lettera i);
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- m) il combustibile derivato da rifiuti;

Art. 184 , c 5 bis

I sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale individuati con decreto del Ministro della difesa, nonché la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti ove vengono immagazzinati i citati materiali, sono disciplinati dalla parte quarta del presente decreto con procedure speciali da definirsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro della salute, da adottarsi entro il 31 dicembre 2008. I magazzini, i depositi e i siti di stoccaggio nei quali vengono custoditi i medesimi materiali e rifiuti sono soggetti alle autorizzazioni ed ai nulla osta previsti dal medesimo decreto interministeriale. (Con lo stesso decreto interministeriale sono determinati i criteri di individuazione delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui all'Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto, applicabili ai siti appartenenti al Demanio Militare e alle aree ad uso esclusivo alle Forze Armate , tenuto conto delle attività effettivamente condotte nei siti stessi o nelle porzioni di essi)

DM 6 MARZO 2008

Considerata

la necessità di dare attuazione al disposto dell'articolo 184, comma 5-*bis*, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, con l'individuazione dei sistemi d'arma, dei mezzi, dei materiali d'armamento e delle infrastrutture direttamente destinate alla difesa militare e alla sicurezza nazionale;

DECRETA:

ART. 1

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 184, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, i sistemi d'arma, i mezzi, i materiali e le infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale sono così individuati:


a) tutti i materiali d'armamento di cui all'articolo 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185 e successive modificazioni, come individuati dal decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze, e delle attività produttive, adottato ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 2;

b) le infrastrutture e le opere di cui all'articolo 2, commi 9, 10, 11 e 13, del decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, le infrastrutture in uso all'Arma dei carabinieri per l'esercizio dei compiti concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica e il contrasto alla criminalità, nonché quelle in uso al Corpo delle capitanerie di Porto per l'esercizio dei compiti d'istituto.

Il presente decreto è inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, - 6 MAR. 2008

IL MINISTRO



DM 6 MARZO 2008

Legge 9 luglio 1990, n. 185 – Articolo 2 Comma 2 e s.m.i.

Vedi anche Direttiva 2009/43/CE

- A) **armi nucleari, biologiche e chimiche;**
- B) **armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;**
- C) **armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento come specificato nell'elenco di cui al comma terzo;**
- D) **bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;**
- E) **carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;**
- F) **navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;**
- G) **aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;**
- H) **polveri, esplosivi, propellenti, ad eccezione di quelli destinati alle armi di cui al comma undicesimo dell'articolo 1;**
- I) **sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare;**
- L) **materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;**
- M) **materiali specifici per l'addestramento militare;**
- N) **macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;**
- O) **equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare**

Si definiscono infrastrutture per la difesa militare le installazioni permanenti e quelle temporanee relative a specifiche esigenze di dispiegamento, destinate al sostegno operativo, addestrativo e logistico di reparti militari operanti sia all'interno che all'esterno del territorio nazionale.

Si definiscono opere destinate alla difesa nazionale le infrastrutture ricadenti nelle seguenti categorie:

- a) aeroporti ed eliporti;
- b) basi navali;
- c) caserme;
- d) stabilimenti ed arsenali;
- e) reti, depositi carburanti e lubrificanti;
- f) depositi munizioni e di sistemi d'arma;
- g) comandi di unità operative e di supporto logistico;
- h) basi missilistiche;
- i) strutture di comando e di controllo dello spazio terrestre, marittimo ed aereo;
- j) segnali ed ausili alla navigazione marittima ed aerea;
- k) strutture relative alle telecomunicazioni e ai sistemi di allarme;
- l) Poligoni e strutture di addestramento;
- m) centri sperimentali di manutenzione dei sistemi d'arma;
- n) alloggi di servizio per il personale militare, anche con famiglia,
- o) opere di protezione ambientale correlate alle opere della difesa nazionale;
- p) installazioni temporanee per esigenze di rapido dispiegamento;
- q) attività finanziate con fondi comuni della NATO e da utenti alleati sul territorio nazionale.

DM 6 MARZO 2008


**DPR
170/05**

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 22 OTTOBRE 2009

Procedure per la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale

GU n. 87 del 15 Aprile 2010



NO



SI

STRUTTURA DECRETO

DM 22 ottobre 2009

- Art. 1 – Ambito di applicazione;
- Art. 2 – Speciali procedure di gestione;
- Art. 3 –delle navi militari nelle basi navali;
- Art. 4 – Gestione dei rifiuti nel corso di operazioni fuori dal territorio nazionale;
- Art. 5 – Deposito temporaneo;
- Art. 6 – Procedure per la prevenzione dGestione dei rifiutii contaminazioni e la bonifica dei siti contaminati;
- Art. 7 – Controlli tecnici, autorizzazioni, certificazioni e nulla osta;
- Art. 8 – Registri, documenti e scritture;
- Art. 9 – Competenze in materia di vigilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti e accertamento degli illeciti

DM 22 ottobre 2009**Art. 1 - Ambito di applicazione****Comma 1**

Disciplina:

A- le procedure per la gestione, lo stoccaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dai sistemi d'arma mezzi, materiali e infrastrutture individuati dal DM 6 marzo 2008;

B- le procedure per la bonifica dei siti, eventualmente inquinati, dove vengono immagazzinati i rifiuti derivanti dai beni e materiali di cui al DM 6 marzo 2008

Comma 2Definizione di rifiuto:

le sostanze o gli oggetti di cui l'A.D. si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi previa adozione di un decreto dirigenziale al termine del procedimento previsto dal Capo IX del RAD (Gestione dei materiali) articoli 55 (dichiarazione di fuori servizio dei materiali) e 56 (Dichiarazione di fuori uso dei materiali) (articoli 417 e 418 TU - DPR 90/2010)

DM 22 ottobre 2009**Art. 1 - Ambito di applicazione****Comma 3**

Per la gestione, lo stoccaggio, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti e la bonifica dei siti eventualmente inquinati dai beni e materiali individuati al comma 1 si applicano le procedure del presente decreto

DM 22 ottobre 2009**Art. 2 – Speciali procedure di gestione**

Le norme e le prescrizioni della parte IV del D.Lgs 152/06 sono applicate ai rifiuti disciplinati dal presente decreto tenendo conto della loro specificità, nel rispetto dei procedimenti e dei metodi finalizzati a prevenire qualsiasi pregiudizio alla funzionalità dello strumento militare e rischio della sicurezza nazionale.

Lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire in sicurezza e solo dopo che i dirigenti , militari e/o civili, hanno verificato l'impossibilità tecnica ed economica delle operazioni di recupero.

DM 22 ottobre 2009

Art. 2 – Speciali procedure di gestione

Le operazioni di smaltimento devono avvenire nel rispetto dell'ambiente e salvaguardando la salute dei lavoratori. In particolare nella gestione dei predetti rifiuti bisogna:

- Eliminare le tracce dei dati classificati contenuti nelle apparecchiature/armi previa smagnetizzazione ovvero distruzione dei relativi supporti informatici;
- Evitare che i materiali/armi possano essere riutilizzati o che ne venga riprodotta la tecnologia;
- Conferire i rifiuti presso apposite strutture secondo le procedure individuate dai competenti organi delle Forze Armate e definite sulla base della documentazione tecnica fornita, ai fini dello smaltimento, dal produttore dei beni alle DD.GG.della A.D.

DM 22 ottobre 2009

Art. 3 – Gestione dei rifiuti delle navi militari nelle basi militari navali

La gestione dei rifiuti a bordo delle navi militari, limitatamente alla raccolta e deposito, ricade sotto la responsabilità del Comandante che ne garantisce la messa in sicurezza sino al momento dello sbarco.

La gestione dei rifiuti dopo lo sbarco degli stessi e sino al loro smaltimento definitivo ricade nelle responsabilità del comando della base militare navale nel cui porto la nave militare effettua lo sbarco.

Ai fini degli adempimenti previsti la MM e l'Arma dei Carabinieri adottano specifiche istruzioni tecniche.

DM 22 ottobre 2009

Art. 4 – Gestione dei rifiuti nel corso delle operazioni fuori dal territorio nazionale

Nelle infrastrutture realizzate fuori del territorio nazionale nell'ambito di operazioni, anche multinazionali, le procedure speciali di cui all'art. 2 del presente decreto sono applicate tenendo conto delle disposizioni a tale scopo previste dal mandato formulato dalla competente organizzazione internazionale e, in mancanza di norme più restrittive, degli ordinamenti locali.

Nel corso di operazioni militari della NATO le norme di cui all'art. 2 sono applicate tenendo conto degli STANAG che regolamentano la materia (STANAG 7141EP “JOINT NATO DOCTRINE FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION DURING NATO-LED MILITARY ACTIVITIES” e STANAG 2510EP “JOINT NATO WASTE MANAGEMENT REQUIREMENTS DURING NATO-LED MILITARY ACTIVITIES”) e nel rispetto delle convenzioni internazionali e dei principi di necessità militare avuto riguardo alla natura e priorità degli obiettivi da raggiungere.

DM 22 ottobre 2009

Art. 5 – Deposito temporaneo

Si intende il luogo in cui vengono raggruppati i rifiuti che sono prodotti presso il sito, individuati con l'articolo 1, prima dello smaltimento. Il deposito deve essere realizzato a norma (pavimentazione impermeabile, recintato, coperto, distante da luoghi frequentati, etc) e deve soddisfare alle seguenti condizioni:

- I rifiuti depositati non devono contenere più dei quantitativi previsti (2, 5 ppm e 25 ppm) di alcune particolari sostanze (PCB, PCT, etc);**
- i rifiuti sono raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento dopo che è stato adottato il decreto dirigenziale di cui all'articolo 1, c. 2;**
- Il deposito è effettuato tenendo conto della compatibilità chimica dei materiali e nel rispetto delle relative norme tecnico-militari.**

La durata del deposito, a prescindere dalle quantità stoccate, non può essere superiore ad un anno dalla data del decreto dirigenziale di dichiarazione di rifiuto di cui all'articolo 1, c.2.

DM 22 ottobre 2009

Art. 7 – Controlli tecnici , autorizzazioni, certificazioni e nulla osta

1. L'Amministrazione della difesa, all'interno delle aree militari, provvede direttamente con il proprio personale sanitario e tecnico specializzato ai controlli, alle verifiche e ai collaudi finalizzati alla gestione e quindi alla raccolta, al trasporto e, nel rispetto della normativa comunitaria, al recupero dei materiali e dei rifiuti di cui all'art. 1; provvede inoltre a rilasciare le autorizzazioni e i nulla osta relativi ai magazzini e ai depositi degli stessi. L'Amministrazione della difesa provvede all'individuazione, all'interno delle aree militari, dei siti di stoccaggio, a rilasciare le autorizzazioni e i nulla osta a tale fine necessari, nonché alla bonifica dei siti inquinati secondo le procedure di cui al precedente art. 6 e, sentita la provincia competente, al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica. Il trasporto, destinato a una diversa area militare oppure finalizzato allo smaltimento presso un impianto autorizzato, nel rispetto di eventuali esigenze di riservatezza, è corredato da idoneo documento di accompagnamento.

Art. 8 – Registri, documenti e scritture

Ai fini della tutela delle informazioni il registro di carico e scarico ed il formulario di identificazione dei rifiuti previsti dalla normativa vigente per quanto concerne i rifiuti individuati dal presente decreto sono sostituiti dalle scritture/documenti/comunicazioni previste dal RAD o da altre documentazioni e scritture amministrative, idonee allo scopo, previste nell'ordinamento dell'A.D..

La compilazione del MUD deve avvenire nel rispetto delle esigenze di segretezza dettate dalla necessità di prevenire qualsiasi rischio per la sicurezza nazionale.

Il Comandante/Direttore al quale è demandata la gestione dei rifiuti nelle fasi di produzione ovvero detenzione, ove necessario, determina la classifica di segretezza dei predetti documenti, in conformità alle disposizioni del DPR 3 febbraio 2006 (norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate).

DM 22 ottobre 2009

Art. 9 – Competenze in materia di vigilanza sul rispetto della normativa sui rifiuti e accertamento degli illeciti

Alla sorveglianza ed all'accertamento degli illeciti in violazione della normativa in materia di rifiuti, nonché delle disposizioni di cui al presente decreto, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, provvede, secondo la vigente normativa, il Comando carabinieri tutela dell'ambiente (C.C.T.A.) e il Corpo delle capitanerie di porto, ai sensi dell'art. 195, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006.



QUESTION TIME...

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Ten. Col. g. (pt) RS Luca SEGATTI



SCUOLA TRASPORTI E MATERIALI
Dipartimento Didattico
Sezione Trasporti & RSOM
Capo Sezione
Insegnante/Consulente Militare nell'ambito del
Trasporto Intermodale delle Merci Pericolose
tel. Ufficio: linea mil. 1057480; linea civile 0650237840
cell. 3311987867
email: luca.segatti@esercito.difesa.it